

PROVVEDIMENTO DELLA BANCA D'ITALIA DI ATTUAZIONE DEL TITOLO IV-BIS, CAPO I, DEL D.LGS. N. 11/2010 IN MATERIA DI SERVIZI DI PAGAMENTO

Documento per la consultazione
Febbraio 2018

Con il presente documento si sottopone a consultazione pubblica il Provvedimento di attuazione relativo agli obblighi posti a carico degli schemi di carte di pagamento di cui agli articoli 34-bis, 34-ter e 34-quater del decreto legislativo 11/2010, introdotti dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218, in attuazione del Regolamento (UE) n. 751/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta.

*Osservazioni, commenti e proposte possono essere trasmessi alla **Banca d'Italia** entro il **12 marzo 2018** all'indirizzo di posta elettronica certificata **smp@pec.bancaditalia.it**; in mancanza di casella PEC, il partecipante alla consultazione può inviare una missiva cartacea al seguente indirizzo: **Servizio Supervisione Mercati e Sistema dei Pagamenti, Divisione Strumenti e Servizi di Pagamento al Dettaglio, via Nazionale 75, 00184, Roma**. In tal caso, una copia in formato elettronico deve essere contestualmente inviata all'indirizzo e-mail: **SMP201@bancaditalia.it**.*

Per agevolare la valutazione dei contributi, si invitano i partecipanti alla consultazione a indicare esplicitamente il capitolo e/o il paragrafo dell'allegato Provvedimento a cui le osservazioni, i commenti e le proposte si riferiscono.

I commenti ricevuti durante la consultazione saranno pubblicati sul sito internet della Banca d'Italia. I partecipanti alla consultazione possono chiedere che, per esigenze di riservatezza, i propri commenti non siano pubblicati oppure siano pubblicati in forma anonima (una generica indicazione di confidenzialità eventualmente presente nelle comunicazioni inviate via posta elettronica non sarà considerata come richiesta di non divulgare i commenti). I contributi ricevuti oltre il termine sopra indicato non saranno presi in considerazione.

Nota illustrativa

1. Premessa

Al fine di dare attuazione ad alcune previsioni del Regolamento (UE) n. 751/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015 ("Regolamento"), relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta, il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218 ha introdotto un nuovo Titolo IV-*bis*, Capo I, nel decreto legislativo n. 11 del 2010.

Il Regolamento, che avendo efficacia diretta negli Stati membri non richiede il recepimento da parte del nostro ordinamento giuridico, prevede comunque alcune discrezionalità nazionali, che sono state esercitate con il nuovo Titolo IV-*bis*, Capo I, del decreto legislativo n. 11 del 2010. Il nuovo art. 34-*quater* del predetto decreto ha designato la Banca d'Italia e l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato quali autorità competenti, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento.

Il Regolamento prevede che le autorità designate dagli Stati membri devono assicurare il rispetto degli obblighi ivi previsti; a tal fine, i nuovi artt. 34-*bis*, comma 6 e 34-*ter*, comma 2, del decreto legislativo n. 11/2010 pongono in capo alla Banca d'Italia il compito di definire le modalità e i termini per l'invio alla stessa delle informazioni e dei dati cui sono tenuti gli operatori e precisano che tali informazioni devono essere certificate da revisori indipendenti. Per facilitare il dialogo con gli operatori e lo scambio informativo, il nuovo art. 34-*quater*, comma 6, del decreto legislativo n. 11/2010 stabilisce altresì l'obbligo di costituzione di un ufficio di rappresentanza in Italia in capo agli schemi di carte di pagamento che prestano i propri servizi nel territorio della Repubblica.

Al fine di garantire una maggiore flessibilità nella determinazione dell'ammontare delle commissioni interbancarie per le operazioni nazionali con carte di debito, il nuovo art. 34-*bis*, comma 1, del decreto legislativo n. 11/2010 prevede fino a dicembre 2020 la possibilità per gli schemi di carte di pagamento di utilizzare una metodologia di calcolo basata sulla media del valore delle operazioni di pagamento nazionali effettuate nell'anno di riferimento piuttosto che sul valore della singola operazione di pagamento.

Il nuovo art. 34-*bis*, comma 3, del decreto legislativo n. 11/2010 prevede anche la possibilità per lo schema di carte di adottare un'ulteriore metodologia di calcolo delle commissioni interbancarie, basata su un ammontare fisso (pari a euro 0.05), eventualmente in combinazione con una parte percentuale.

Inoltre, con l'obiettivo di accrescere l'utilizzo delle carte per pagamenti di basso valore, il nuovo art. 34-*bis*, comma 4, del decreto legislativo n. 11/2010 prevede che le commissioni interbancarie applicate a pagamenti di importo inferiore a 5 euro siano ridotte rispetto a quelle applicate alle altre operazioni.

La proposta di Provvedimento di attuazione individua infine le informazioni che gli schemi di carte di pagamento sono tenuti ad inviare alla Banca d'Italia per consentire un controllo efficace del rispetto degli obblighi di condotta previsti dal Regolamento. Con il presente documento si sottopone a consultazione pubblica la proposta di Provvedimento di attuazione con cui la Banca d'Italia ai sensi degli articoli 34-*bis*, 34-*ter* e 34-*quater* del decreto legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010, è chiamata a emanare misure per la definizione delle modalità e dei termini per l'invio delle informazioni che gli schemi di carte di pagamento sono tenuti a notificare alla stessa.

2. Illustrazione delle scelte regolamentari

La proposta di Provvedimento di attuazione posta in consultazione (di seguito, "proposta di Provvedimento" o "Provvedimento") è applicabile agli schemi di carte di pagamento la cui governance authority ha sede legale ubicata in uno Stato membro, che prestano i propri servizi nel territorio della Repubblica.

In primo luogo, vengono individuati i dati e le informazioni che la governance authority dello schema di carte di pagamento è tenuta a notificare alla Banca d'Italia, nonché vengono definite la tempistica e le relative modalità di trasmissione delle segnalazioni.

La proposta di Provvedimento prevede una prima notifica, più dettagliata, che comprende tutte le informazioni funzionali a identificare gli schemi di carte che prestano i propri servizi in Italia nonché a verificare il rispetto degli obblighi di condotta di cui al Capo III del Regolamento; al fine di ridurre gli oneri segnalatici in capo agli operatori, tale comunicazione andrà effettuata una tantum e andrà aggiornata solo in caso di cambiamenti relativi alle informazioni comunicate.

Sono previste, inoltre, notifiche con cadenza almeno annuale per l'invio alla Banca d'Italia dei dati necessari a verificare il rispetto dei limiti delle commissioni interbancarie applicate.

La proposta di Provvedimento individua le informazioni che la governance authority dello schema di carte di pagamento deve inviare alla Banca d'Italia qualora decidesse di utilizzare metodologie più flessibili per il calcolo delle commissioni interbancarie e quelle necessarie a consentire la verifica del rispetto dell'obbligo di applicare commissioni interbancarie ridotte per i pagamenti di importo inferiore a 5 euro.

Tutte le informazioni summenzionate vengono trasmesse alla Banca d'Italia tramite l'ufficio di rappresentanza che gli schemi operanti in Italia sono tenuti a istituire. Al riguardo, al fine di garantire la massima flessibilità agli operatori, non si forniscono indicazioni in merito alle concrete modalità organizzative da adottare per istituire tale ufficio.

La proposta di Provvedimento è strutturata come segue: i Capitoli I e V contengono disposizioni di carattere generale applicabili a tutti gli schemi di carte di pagamento che prestino i propri servizi in Italia; i Capitoli II, III e IV

trovano applicazione con riferimento all'operatività degli schemi c.d. 'a quattro parti' e agli schemi c.d. 'a tre parti con licenziatario non commerciale'; il Capitolo VI disciplina l'entrata in vigore del Provvedimento.

Il presente Provvedimento sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito www.bancaditalia.it; entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO DI ATTUAZIONE

PREMESSA

Il Regolamento (UE) n. 751/2015 (di seguito 'Regolamento') si pone l'obiettivo di favorire l'utilizzo delle carte di pagamento attraverso una riduzione del costo di accettazione delle stesse nonché tramite la definizione di regole di condotta che accrescano la concorrenza in tale segmento di mercato.

Il Regolamento stabilisce pertanto dei massimali al valore delle commissioni interbancarie che possono essere applicate dai prestatori di servizi di pagamento (PSP) in relazione all'utilizzo di carte di pagamento. Lascia tuttavia agli Stati membri la possibilità di prevedere che, al ricorrere di determinate condizioni, per le operazioni di pagamento nazionali con carte di debito, si possa fare ricorso a una metodologia di calcolo delle commissioni interbancarie più flessibile.

Tali opzioni sono state esercitate dal legislatore italiano con il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218, tramite l'introduzione di un apposito Titolo IV-*bis*, Capo I, all'interno del decreto legislativo n. 11/2010, dando così la possibilità di adottare una metodologia di calcolo delle commissioni interbancarie basata: i) sulla media del valore delle operazioni di pagamento nazionali effettuate nell'anno di riferimento piuttosto che sul valore della singola operazione di pagamento, fino a dicembre 2020 (art. 34-*bis*, comma 1, del decreto legislativo n. 11/2010); ovvero ii) su un ammontare fisso - pari a euro 0,05 - eventualmente in combinazione con una parte percentuale, senza alcun limite di tempo (art. 34-*bis*, comma 3, del decreto legislativo n. 11/2010).

Inoltre, con l'obiettivo di accrescere l'utilizzo delle carte per i pagamenti di basso valore, i nuovi articoli 34-*bis*, comma 4, e 3-*ter*, comma 1, del decreto legislativo n. 11/2010 prevedono che le commissioni interbancarie applicate a operazioni di pagamento nazionali, sia con carte di debito che di credito, di importo inferiore a 5 euro, siano ridotte rispetto a quelle applicate alle altre operazioni.

Pur essendo tali obblighi posti in capo ai PSP, il calcolo delle commissioni interbancarie applicate a operazioni di pagamento effettuate all'interno di uno schema di carte di pagamento comporta la necessità di un coinvolgimento di quest'ultimo per poter verificare il rispetto dei menzionati obblighi. Anche la verifica del rispetto dell'obbligo di applicazione di una commissione interbancaria ridotta per i pagamenti di importo inferiore a 5 euro si basa su informazioni e dati elaborati dallo schema. Sono pertanto posti in capo agli schemi di carte obblighi di reporting nei confronti della Banca d'Italia.

Il presente Provvedimento è applicabile agli schemi di carte di pagamento che prestano i propri servizi nel territorio della Repubblica e la cui governance

authority ha sede legale ubicata in uno Stato membro,. Esso individua le informazioni e i dati che detti schemi sono tenuti a notificare alla Banca d'Italia, nonché definisce la tempistica e le modalità di trasmissione delle segnalazioni per consentire la verifica del rispetto dei massimali alle commissioni interbancarie.

Il Regolamento stabilisce anche una serie di obblighi di condotta, alcuni dei quali indirizzati direttamente agli schemi di carte di pagamento. Per consentire un controllo efficace del rispetto di tali previsioni, in linea con l'articolo 13 del Regolamento stesso, il Provvedimento individua le informazioni che la governance authority dello schema di carte deve trasmettere alla Banca d'Italia. Al fine di ridurre gli oneri segnaletici in capo agli operatori, tale comunicazione andrà effettuata una tantum e andrà aggiornata solo in caso di cambiamenti relativi alle informazioni comunicate.

Per facilitare il dialogo con gli operatori, tutte le informazioni summenzionate vengono trasmesse alla Banca d'Italia tramite l'ufficio di rappresentanza che gli schemi operanti in Italia sono tenuti a istituire. Le informazioni trasmesse ai sensi del presente Provvedimento devono essere certificate da un revisore indipendente. Il requisito dell'indipendenza verrà valutato tenendo conto di quanto previsto dal Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal Decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135.

CAPITOLO I

(DISPOSIZIONI GENERALI)

1.1 Ambito di applicazione

Il presente Provvedimento si applica agli schemi di carte di pagamento la cui governance authority ha sede legale ubicata nel territorio della Repubblica.

Il presente Provvedimento si applica inoltre agli schemi di carte di pagamento la cui governance authority ha sede legale ubicata in uno Stato membro e che offrono i propri servizi nel territorio della Repubblica per il tramite di prestatori di servizi di pagamento che hanno sottoscritto con lo schema stesso almeno:

- i) un contratto di partecipazione allo schema di pagamento;
- ii) un contratto di licenza per l'emissione di carte di pagamento e/o di convenzionamento delle operazioni di pagamento;
- iii) un accordo commerciale – diverso da quelli sub i) e ii) – per l'utilizzo e l'accettazione di carte di pagamento recanti il marchio di pagamento dello schema.

1.2 Ufficio di rappresentanza

Gli schemi di carte di pagamento che già offrono i propri servizi nel territorio della Repubblica sono tenuti a istituire un ufficio di rappresentanza e a comunicarne l'istituzione alla Banca d'Italia entro il 1° marzo 2018.

La comunicazione deve contenere le seguenti informazioni:

- a) denominazione legale e indirizzo dell'ufficio di rappresentanza;
- b) persone responsabili dell'ufficio di rappresentanza e relativi recapiti;
- c) indirizzo di posta elettronica certificata.

Gli schemi di carte che intendono offrire i propri servizi nel territorio della Repubblica sono tenuti a istituire un ufficio di rappresentanza e a effettuare la comunicazione di cui al capoverso precedente alla Banca d'Italia almeno un mese prima della data di inizio della prestazione dei propri servizi in Italia.

Qualsiasi cambiamento delle informazioni trasmesse ai sensi del presente paragrafo deve essere comunicato alla Banca d'Italia senza indugio.

La comunicazione deve essere effettuata tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: smp@pec.bancaditalia.it, utilizzando un formato che ne assicuri l'integrità e l'inalterabilità.

L'ufficio di rappresentanza è responsabile della trasmissione alla Banca d'Italia di tutte le comunicazioni previste dal presente Provvedimento.

1.3 Definizioni

Ai fini del presente Provvedimento, ove non diversamente specificato, si applicano le definizioni contenute nel Regolamento (UE) 751/2015, nel decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 e nel decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

'Governance authority': si intende l'organo decisionale, l'organizzazione o l'entità responsabile del funzionamento dello schema di carte di pagamento.

CAPITOLO II

(Disposizioni in materia di operazioni nazionali basate su carte di debito a uso dei consumatori)

2.1 Ambito di applicazione

Il presente Capitolo si applica agli schemi di carte di pagamento per le operazioni nazionali basate su carte di debito a uso dei consumatori.

Il presente Capitolo non si applica agli schemi di carte di pagamento a tre parti che hanno sottoscritto un accordo commerciale di cui al Capitolo I, paragrafo 1.1, punto iii).

2.2 Commissione interbancaria media ponderata

Gli schemi di carte di pagamento possono applicare la commissione interbancaria media ponderata di cui all'articolo 3, comma 3, del Regolamento (UE) 751/2015 fino al 9 dicembre 2020, fermo restando in ogni caso l'obbligo di applicare una commissione interbancaria ridotta per i pagamenti di importo inferiore a EUR 5.

2.2.1 Relazione illustrativa

Gli schemi di carte di pagamento che intendono applicare la commissione interbancaria di cui al paragrafo precedente trasmettono alla Banca d'Italia una relazione illustrativa contenente le seguenti informazioni:

- a) le categorie individuate ai fini del calcolo della commissione interbancaria, indicando i settori merceologici, le tipologie di beneficiario, le classi di importo, in linea con i criteri di trasparenza,

semplicità, confrontabilità ed equità; le operazioni di pagamento di importo inferiore a 5 euro sono considerate una categoria autonoma;

- b) le eventuali forme di remunerazione che lo schema di carte di pagamento riconosce a un emittente e che non sono considerate nel calcolo della commissione interbancaria di cui al presente paragrafo, illustrando i motivi di tale esclusione nonché le eventuali modifiche intervenute nel periodo di riferimento di cui al paragrafo 2.5.1.

2.2.2 Altre informazioni

Gli schemi di carte di pagamento trasmettono inoltre alla Banca d'Italia le seguenti informazioni:

a) numero e valore complessivo di operazioni di pagamento nazionali con carte di debito, incluse quelle alle quali non si applica la commissione interbancaria;

b) numero e valore di operazioni di pagamento nazionali con carte di debito a cui si applica la commissione interbancaria, suddivise in base alle categorie di cui alla lettera a), paragrafo 2.2.1;

c) prospetto riepilogativo della commissione media ponderata che indichi per singola categoria:

- la quota di operazioni sul totale delle stesse in numero e in valore;

- l'importo medio dell'operazione;

- la struttura commissionale applicata, distinguendo – ove previsto - tra commissioni definite in percentuale e/o in valore unitario;

d) numero e valore complessivo delle operazioni di pagamento con carte di debito aziendali.

Le informazioni di cui al presente paragrafo sono trasmesse utilizzando lo schema contenuto nell'allegato A.

2.3 Commissione interbancaria non superiore a 0,05 EUR per operazione

Gli schemi di carte di pagamento possono applicare una commissione interbancaria per operazione non superiore a 0,05 EUR, anche in combinazione con una percentuale massima non superiore allo 0,2%, nel rispetto del limite di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), del Regolamento (UE) 751/2015, fermo restando l'obbligo di applicare una commissione interbancaria ridotta per i pagamenti di importo inferiore a EUR 5.

2.3.1 Relazione illustrativa

Gli schemi di carte di pagamento che intendono applicare la commissione interbancaria di cui al paragrafo precedente trasmettono alla Banca d'Italia una relazione illustrativa contenente le seguenti informazioni:

- a) le categorie individuate ai fini del calcolo della commissione interbancaria, indicando i settori merceologici, le tipologie di beneficiario, le classi di importo, in linea con i criteri di trasparenza, semplicità, confrontabilità ed equità; le operazioni di pagamento di importo inferiore a 5 euro sono considerate una categoria autonoma;
- b) le eventuali forme di remunerazione che lo schema di carte di pagamento riconosce a un emittente e che non sono considerate nel calcolo della commissione interbancaria di cui al presente paragrafo, illustrando i motivi di tale esclusione nonché le eventuali modifiche intervenute nel periodo di riferimento di cui al paragrafo 2.5.1.

2.3.2 Altre informazioni

Gli schemi di carte di pagamento trasmettono inoltre alla Banca d'Italia le seguenti informazioni:

- a) numero e valore complessivo di operazioni di pagamento nazionali con carte di debito, incluse quelle alle quali non si applica la commissione interbancaria;
- b) numero e valore di operazioni di pagamento nazionali a cui si applica la commissione interbancaria, suddivise per le categorie di cui alla lettera a), paragrafo 2.3.1;
- c) prospetto riepilogativo della commissione applicata che illustri per singola categoria:
 - la quota di operazioni sul totale delle stesse in numero e in valore;
 - l'importo medio dell'operazione;
 - la struttura commissionale applicata, distinguendo – ove previsto - tra commissioni definite in percentuale e in valore unitario;
- d) numero e valore complessivo delle operazioni di pagamento con carte di debito aziendali.

Le informazioni di cui al presente paragrafo sono trasmesse utilizzando lo schema contenuto nell'allegato B.

2.4 Commissione interbancaria applicabile in caso di mancato utilizzo delle metodologie di calcolo di cui ai paragrafi 2.2 e 2.3

Gli schemi di carte di pagamento che non intendono applicare le commissioni interbancarie di cui ai paragrafi 2.2 e 2.3 applicano la commissione in conformità all'articolo 3, comma 1, del Regolamento (UE)

751/2015, fermo restando l'obbligo di applicare una commissione interbancaria ridotta per i pagamenti di importo inferiore a EUR 5.

2.4.1 Relazione illustrativa

Gli schemi di carte di pagamento che intendono applicare la commissione interbancaria di cui al paragrafo precedente trasmettono alla Banca d'Italia una relazione illustrativa contenente le eventuali forme di remunerazione che lo schema di carte di pagamento riconosce a un emittente e che non sono considerate nel calcolo della commissione interbancaria di cui al presente paragrafo, illustrando i motivi di tale esclusione nonché le eventuali modifiche intervenute nel periodo di riferimento di cui al paragrafo 2.5.1.

2.4.2 Altre informazioni

Gli schemi di carte di pagamento trasmettono inoltre alla Banca d'Italia le seguenti informazioni:

- a) numero e valore complessivo di operazioni di pagamento nazionali con carte di debito, incluse quelle alle quali non si applica la commissione interbancaria;
- b) numero e valore delle operazioni di pagamento nazionali con carte di debito a cui si applica la commissione interbancaria, con separata indicazione delle operazioni di importo inferiore a euro 5;
- c) prospetto riepilogativo della commissione applicata che illustri, distinguendo per le operazioni di importo inferiore a euro 5:
 - la quota delle operazioni sul totale delle stesse in numero e in valore;
 - l'importo medio dell'operazione;
 - la struttura commissionale applicata, distinguendo – ove previsto - tra commissioni definite in percentuale e/o in valore unitario, fermo restando il rispetto del limite di cui all'articolo 3, comma 1, del Regolamento (UE) 751/2015;
- d) numero e valore complessivo delle operazioni di pagamento con carte di debito aziendali.

Le informazioni di cui al presente paragrafo sono trasmesse utilizzando lo schema contenuto nell'allegato C.

2.5 Disposizioni comuni

2.5.1 Periodo di riferimento

I valori di cui ai paragrafi 2.2, 2.3 e 2.4 sono calcolati su base annuale.

Il periodo di riferimento per il calcolo delle commissioni interbancarie ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno solare precedente a quello in cui trovano applicazione le commissioni interbancarie di cui ai paragrafi 2.2, 2.3 e 2.4.

Le commissioni interbancarie calcolate dallo schema di carte di pagamento in linea con i paragrafi 2.2, 2.3 e 2.4 si applicano a decorrere dal 1° aprile dell'anno successivo a quello considerato come periodo di riferimento e hanno effetto per i 12 mesi successivi.

Il periodo di riferimento per il primo calcolo delle commissioni interbancarie di cui ai paragrafi 2.2, 2.3 e 2.4 per gli schemi di carte di pagamento che già offrono i propri servizi nel territorio della Repubblica ha inizio il 1° gennaio 2017 e termina il 31 dicembre 2017.

La commissione interbancaria media ponderata applicata a decorrere dal 1° aprile 2020 ha effetto fino al 9 dicembre dello stesso anno.

2.5.2 Comunicazioni annuali

Gli schemi di carte di pagamento trasmettono le informazioni di cui ai paragrafi 2.2, 2.3 e 2.4 entro il 1° marzo dell'anno successivo a quello considerato come periodo di riferimento tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: smp@pec.bancaditalia.it, utilizzando un formato che ne assicuri l'integrità e l'inalterabilità.

Le informazioni di cui ai paragrafi 2.2, 2.3 e 2.4 devono essere certificate da un revisore indipendente ai sensi di quanto previsto dal Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal Decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135.

2.5.3 Comunicazioni semestrali

Gli schemi di carte di pagamento trasmettono alla Banca d'Italia le seguenti informazioni:

- a) numero e valore complessivo di operazioni di pagamento nazionali con carte di debito a uso dei consumatori e con carte aziendali, incluse quelle alle quali non si applica la commissione interbancaria;
- b) numero di carte di debito e prepagate, incluse le carte aziendali, in circolazione alla fine del periodo di riferimento di cui al capoverso successivo.

Tali informazioni sono trasmesse entro i seguenti termini:

- 1° marzo, con riferimento al periodo dal 1° luglio al 31 dicembre dell'anno solare precedente a quello in cui si effettua la segnalazione;
- 1° settembre, con riferimento al periodo dal 1° gennaio al 30 giugno dell'anno solare in cui si effettua la segnalazione.

Le informazioni di cui al presente paragrafo sono trasmesse alla Banca d'Italia utilizzando lo schema contenuto nell'allegato D, tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: smp@pec.bancaditalia.it, in un formato che ne assicuri l'integrità e l'inalterabilità.

CAPITOLO III

(Disposizioni in materia di operazioni nazionali basate su carte di credito a uso dei consumatori)

3.1 Ambito di applicazione

Il presente Capitolo si applica agli schemi di carte di pagamento per le operazioni nazionali basate su carte di credito a uso dei consumatori.

Il presente Capitolo non si applica agli schemi di carte di pagamento a tre parti che hanno sottoscritto un accordo commerciale di cui al Capitolo I, paragrafo 1.1, punto iii).

3.2 Commissione interbancaria

Gli schemi di carte di pagamento applicano la commissione di cui all'articolo 4 del Regolamento (UE) 751/2015, fermo restando l'obbligo di applicare una commissione interbancaria ridotta per i pagamenti di importo inferiore a EUR 5.

3.2.1 Relazione illustrativa

Gli schemi di carte di pagamento che applicano la commissione interbancaria di cui al paragrafo precedente trasmettono alla Banca d'Italia una relazione illustrativa contenente le eventuali forme di remunerazione che lo schema di carte di pagamento riconosce a un emittente e che non sono considerate nel calcolo della commissione interbancaria di cui al presente paragrafo, illustrando i motivi di tale esclusione nonché le eventuali modifiche intervenute nel periodo di riferimento di cui al paragrafo 3.3.

3.2.2 Altre informazioni

Gli schemi di carte di pagamento trasmettono inoltre alla Banca d'Italia le seguenti informazioni:

- a) numero e valore complessivo di operazioni di pagamento nazionali con carte di credito, incluse quelle alle quali non si applica la commissione interbancaria;
- b) numero e valore di operazioni di pagamento nazionali con carte di credito a cui si applica la commissione interbancaria, con separata indicazione delle operazioni di importo inferiore a euro 5;
- c) prospetto riepilogativo della commissione applicata che illustri, distinguendo per le operazioni di importo inferiore a euro 5:
 - la quota delle operazioni sul totale delle stesse in numero e in valore;
 - l'importo medio dell'operazione;
 - la struttura commissionale applicata, distinguendo – ove previsto - tra commissioni definite in percentuale e/o in valore unitario, fermo restando il rispetto del limite di cui all'articolo 4 del Regolamento (UE) 751/2015;
- d) numero e valore complessivo delle operazioni di pagamento con carte di credito aziendali.

Le informazioni di cui al presente paragrafo sono trasmesse utilizzando lo schema contenuto nell'allegato E.

3.3 Periodo di riferimento

I valori di cui al paragrafo 3.2.2 sono calcolati su base annuale.

Il periodo di riferimento per il calcolo delle commissioni interbancarie ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno solare precedente a quello in cui trovano applicazione le commissioni interbancarie di cui al paragrafo 3.2.

Le commissioni interbancarie calcolate dallo schema di carte di pagamento in linea con il paragrafo 3.2 si applicano a decorrere dal 1° aprile dell'anno successivo a quello considerato come periodo di riferimento e hanno effetto per i 12 mesi successivi.

Il periodo di riferimento per il primo calcolo delle commissioni interbancarie di cui al paragrafo 3.2 per gli schemi di carte di pagamento che già offrono i propri servizi nel territorio della Repubblica ha inizio il 1° gennaio 2017 e termina il 31 dicembre 2017.

3.4 Comunicazioni

3.4.1 Comunicazioni annuali

Gli schemi di carte di pagamento trasmettono le informazioni di cui al paragrafo 3.2 entro il 1° marzo dell'anno successivo a quello considerato come periodo di riferimento tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: smp@pec.bancaditalia.it, in un formato che ne assicuri l'integrità e l'inalterabilità.

Le informazioni di cui al paragrafo 3.2 sono certificate da un revisore indipendente ai sensi di quanto previsto dal Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal Decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135.

3.4.2 Comunicazioni semestrali

Gli schemi di carte di pagamento trasmettono alla Banca d'Italia le seguenti informazioni:

- a) numero e valore complessivo di operazioni di pagamento nazionali con carte di credito a uso dei consumatori e con carte aziendali, incluse quelle alle quali non si applica la commissione interbancaria;
- b) numero di carte di credito, incluse le carte aziendali, in circolazione alla fine del periodo di riferimento di cui al capoverso successivo.

Tali informazioni sono trasmesse entro il:

- 1° marzo, con riferimento al periodo dal 1° luglio al 31 dicembre dell'anno solare precedente a quello in cui si effettua la segnalazione;
- 1° settembre, con riferimento al periodo dal 1° gennaio al 30 giugno dell'anno solare in cui si effettua la segnalazione.

Le informazioni di cui al presente paragrafo sono trasmesse alla Banca d'Italia utilizzando lo schema di cui all'Allegato D tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: smp@pec.bancaditalia.it, in un formato che ne assicuri l'integrità e l'inalterabilità.

CAPITOLO IV

(Disposizioni in materia di operazioni transfrontaliere basate su carte di debito e carte di credito a uso dei consumatori)

4.1 Ambito di applicazione

Il presente Capitolo si applica alle commissioni interbancarie per le operazioni transfrontaliere basate su carte di debito e di credito a uso dei consumatori.

Il presente Capitolo non si applica agli schemi di carte di pagamento a tre parti che hanno sottoscritto un accordo commerciale di cui al Capitolo I, paragrafo 1.1, punto iii).

4.2 Commissione interbancaria per le operazioni transfrontaliere basate su carte di debito e carte di credito a uso dei consumatori

Gli schemi di carte di pagamento applicano le commissioni interbancarie di cui all'articolo 3, comma 1 e all'articolo 4 del Regolamento (UE) 751/2015.

4.2.1 Relazione illustrativa

Gli schemi di carte di pagamento trasmettono alla Banca d'Italia una relazione illustrativa contenente le eventuali forme di remunerazione che lo schema di carte di pagamento riconosce a un emittente e che non sono considerate nel calcolo della commissione interbancaria di cui al presente paragrafo, illustrando i motivi di tale esclusione nonché le eventuali modifiche intervenute nel periodo di riferimento di cui al paragrafo 4.3.

4.2.2 Altre informazioni

Gli schemi di carte di pagamento trasmettono inoltre alla Banca d'Italia le seguenti informazioni:

- a) numero e valore complessivo di operazioni di pagamento transfrontaliere, incluse quelle alle quali non si applica la commissione interbancaria;
- b) numero e valore di operazioni di pagamento transfrontaliere cui si applica la commissione interbancaria;
- c) prospetto riepilogativo della commissione applicata che illustri:
 - l'importo medio dell'operazione;
 - la struttura commissionale applicata, distinguendo – ove previsto – tra commissioni definite in percentuale e/o in valore unitario, fermo restando il rispetto dei limiti di cui agli articoli 3, comma 1, e 4 del Regolamento (UE) 751/2015;
- d) numero e valore complessivo delle operazioni di pagamento con carte aziendali.

Le informazioni di cui al presente paragrafo sono trasmesse utilizzando lo schema contenuto nell'allegato F per le operazioni con carte di debito e quello contenuto nell'allegato G per le operazioni con carte di credito.

4.3 Periodo di riferimento

I valori di cui al paragrafo 4.2 sono calcolati su base annuale e si applicano a decorrere dal 1° aprile dell'anno successivo a quello considerato come periodo di riferimento.

Il periodo di riferimento per il calcolo delle commissioni interbancarie ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno solare precedente a quello in cui si effettua la comunicazione.

4.4 Comunicazione

4.4.1 Comunicazioni annuali

Gli schemi di carte di pagamento trasmettono le informazioni di cui al paragrafo 4.2 entro il 1° marzo dell'anno successivo a quello considerato come periodo di riferimento tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: smp@pec.bancaditalia.it, utilizzando un formato che ne assicuri l'integrità e l'inalterabilità.

Le informazioni di cui al paragrafo 4.2 sono certificate da un revisore indipendente ai sensi di quanto previsto dal Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal Decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135.

4.4.2 Comunicazioni semestrali

Gli schemi di carte di pagamento trasmettono alla Banca d'Italia le seguenti informazioni:

- a) numero e importo complessivo di operazioni transfrontaliere con carte di debito e di credito, incluse quelle con carte aziendali;
- b) numero di carte di pagamento in circolazione alla fine del periodo di riferimento, di cui al capoverso successivo.

Tali informazioni sono trasmesse entro i seguenti termini:

- 1° marzo, con riferimento al periodo dal 1° luglio al 31 dicembre dell'anno solare precedente a quello in cui si effettua la segnalazione;
- 1° settembre, con riferimento al periodo dal 1° gennaio al 30 giugno dell'anno solare in cui si effettua la segnalazione.

Le informazioni di cui al presente paragrafo sono trasmesse alla Banca d'Italia utilizzando lo schema di cui all'Allegato D tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: smp@pec.bancaditalia.it, in un formato che ne assicuri l'integrità e l'inalterabilità.

CAPITOLO V

(Altre disposizioni)

5.1 Ambito di applicazione

Il presente Capitolo si applica a tutti gli schemi di carte di pagamento di cui al Capitolo I, paragrafo 1.1.

Il presente Capitolo si applica alle operazioni effettuate con carte di pagamento a uso dei consumatori e a quelle effettuate con carte aziendali.

5.2 Obblighi di reporting

5.2.1 Prima notifica

Gli schemi di carte di pagamento che intendono offrire i propri servizi nel territorio della Repubblica comunicano alla Banca d'Italia, almeno un mese prima della data di inizio della prestazione dei propri servizi in Italia, le seguenti informazioni:

- a) denominazione sociale, numero di identificazione nazionale, sede legale della governance authority , gruppo di appartenenza;
- b) ove esistente, autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione e/o per l'esercizio dell'attività di sorveglianza;
- c) stralci delle regole degli schemi di carte di pagamento che attestino il rispetto degli articoli 6; 7, paragrafi 3 e 4; 8, paragrafi 1, 3, 4 e 6; 10, paragrafo 1; 11, paragrafi 1 e 2, di cui al Capo III del Regolamento (UE) 751/2015;
- d) caratteristiche distintive per l'emissione di carte aziendali;
- e) per gli schemi di carte di pagamento la cui governance authority ha sede legale ubicata nel territorio della Repubblica, una relazione che attesti il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 7, paragrafo 1 del Regolamento (UE) 751/2015 e delle norme tecniche di regolamentazione emanate dalla Commissione Europea ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento (CE) n. 1093/2010. Tale relazione è certificata da un revisore indipendente, ai sensi di quanto previsto dal Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal Decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135.

5.2.2 Notifiche successive

Qualora intervengano cambiamenti delle informazioni rese ai sensi del paragrafo precedente, lo schema di carte di pagamento ne informa senza indugio la Banca d'Italia.

5.2.3 Disciplina transitoria

Gli schemi di carte di pagamento che già offrono i propri servizi nel territorio della Repubblica effettuano la comunicazione di cui al 5.2.1 entro il 1° marzo 2018.

Alle notifiche successive alla predetta data si applica il paragrafo 5.2.2.

5.2.4 Comunicazione

Le comunicazioni di cui al presente paragrafo devono essere trasmesse tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: smp@pec.bancaditalia.it, utilizzando un formato che ne assicuri l'integrità e l'inalterabilità.

CAPITOLO IV

(DISPOSIZIONI FINALI)

6.1. Entrata in vigore

Il presente Provvedimento entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.